

Decreto rep. n. 2996 Prot. n. 128215
Anno 2013 Tit. I Cl. 3 Fasc. 9

OGGETTO: Regolamento di Ateneo per i Corsi di Dottorato di Ricerca – Aggiornamento ai sensi del DM 226/2021

LA RETTRICE

Premesso che con D.R. rep. n. 1475/2020 è stata emanata la versione vigente del “Regolamento di Ateneo per i Corsi di Dottorato di Ricerca”;

Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione rep. n. 153/2022 del 28 giugno 2022 e del Senato Accademico rep. n. 92/2022 del 12 luglio 2022, con le quali sono state approvate alcune modifiche al predetto Regolamento di Ateneo per i Corsi di Dottorato di Ricerca in aggiornamento ai sensi del DM 226/2021;

Vista la richiesta di emanazione in data 15 luglio 2022 dell’Ufficio Dottorati e Post Lauream con la quale si specifica che il Regolamento è valido per i dottorandi dal 38° Ciclo (inizio 1 ottobre 2022) in poi, ad eccezione del titolo relativo all’esame finale, e che il Regolamento emanato con D.R. rep. n. 1475/2020 rimane in vigore per i cicli precedenti;

Visto l’art. 9 dello Statuto di Ateneo;

Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e ai Regolamenti di Ateneo;

DECRETA

1. di emanare il *Regolamento di Ateneo per i Corsi di Dottorato di Ricerca*, che fa parte integrante del presente decreto, così come approvato con delibere del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico citate in premessa;
2. di stabilire che il Regolamento di cui al punto 1 è valido per i dottorandi dal 38° Ciclo (inizio 1 ottobre 2022) in poi, ad eccezione del titolo relativo all’esame finale;
3. di stabilire, inoltre, che il Regolamento entri in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione;
4. di incaricare l’Ufficio Affari Generali e l’Ufficio Dottorato e Post lauream dell’esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, 20/07/2022

La Rettrice
Prof.ssa Daniela Mapelli

firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005

La Responsabile del procedimento amministrativo dott.ssa Erika Mancuso	La Dirigente dott.ssa Maria Rosaria Falconetti	Il Direttore Generale Ing. Alberto Scuttari
---	---	--

REGOLAMENTO DI ATENEO PER I CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

Indice

TITOLO I Principi generali

Art. 1 - Ambito di applicazione

Art. 2 - Finalità dei Corsi di dottorato di ricerca

TITOLO II Istituzione, Accreditamento e durata dei Corsi di Dottorato

Art. 3 – Istituzione, accreditamento e rinnovo dei Corsi di dottorato di ricerca

Art. 4 - Risorse finanziarie

Art. 5 - Scuole di dottorato di ricerca

Art. 6 - Dottorato in forma associata

TITOLO III Organi del corso

Art. 7 - Organi del Corso

Art. 8 - Il Coordinatore del Corso di dottorato di ricerca

Art. 9 - Compiti del Coordinatore

Art. 10 - Il Collegio dei docenti

Art. 11 - Compiti del Collegio dei docenti

Art. 12 - Il Consiglio direttivo

Art. 13 – Il Supervisore

TITOLO IV Internazionalizzazione

Art. 14 – Internazionalizzazione del Dottorato

Art. 15 – Cotutela

TITOLO V Accesso e ammissione ai Corsi di Dottorato

Art. 16 - Durata dei Corsi e requisiti di accesso

Art. 17 - Avviso di selezione per l'ammissione al dottorato di ricerca

Art. 18 - Requisiti e domanda di ammissione

Art.19 - Graduatorie

Art. 20 - Domanda di iscrizione

TITOLO VI Carriera, Diritti e Doveri dei Dottorandi

Art. 21 - Contributi e borse di studio

Art. 22 - Diritti e obblighi dei dottorandi

Art. 23 – Carriera Alias

Art. 24 - Cause di esclusione e decadenza

Art. 25 - Sospensione dal Corso

Art. 26 - Dottorato e Scuole di specializzazione mediche

Art. 27 - Rinuncia

Art. 28 – Proprietà intellettuale e riservatezza

Art. 29 – Trasferimento da altre università

Art. 30 - Visiting Ph.D

TITOLO VII Conseguimento del titolo

Art. 31 - Valutazione della tesi e ammissione all'esame finale

- Art. 32 - Commissioni
- Art. 33 - Esame finale
- Art. 34 - Assenza all'esame finale

TITOLO VIII Norme finali

- Art. 35 - Norme transitorie e finali

REGOLAMENTO DI ATENEО PER I CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

TITOLO I Principi generali

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i Corsi di dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Padova secondo il D.M. 226/2021 e il D.M. 301/2022.

Art. 2 - Finalità dei Corsi di dottorato di ricerca

1. I Corsi di dottorato di ricerca hanno lo scopo di promuovere, organizzare e gestire le attività collegate a progetti formativi di livello dottorale, anche interdisciplinare e multidisciplinare, costituendo in tal modo parte fondamentale dell'offerta formativa di terzo livello dell'Università degli Studi di Padova.
2. La formazione dottorale, in coerenza con i principi e gli indirizzi condivisi a livello europeo, consente di progettare e realizzare programmi di ricerca e di innovazione, condurre analisi critiche e sintesi di idee e processi, contribuire al perseguimento degli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile individuati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ai traguardi indicati nell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e alle loro declinazioni nelle politiche europee nonché alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e dell'istruzione superiore, tenendo conto dei relativi Standard e Linee guida per l'assicurazione della qualità.
3. Il dottorato di ricerca fornisce le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle pubbliche amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività.
4. L'Università si impegna ad implementare un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), secondo le indicazioni dell'ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca).

TITOLO II Istituzione, Accreditemento e durata dei Corsi di Dottorato

Art. 3 – Istituzione, accreditemento e rinnovo dei Corsi di dottorato di ricerca

1. L'Università degli Studi di Padova attiva Corsi di dottorato di ricerca previo accreditemento al Ministero dell'Università e della Ricerca (in seguito "Ministero") ai sensi degli art. 3 e 5 del D.M. 226/2021.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera annualmente le risorse per il nuovo ciclo di dottorati di ricerca da attivare.
3. La richiesta di istituzione di un Corso di dottorato di ricerca, unitamente alle delibere di approvazione dei Dipartimenti o Centri di Ateneo proponenti, deve essere inviata al Rettore entro la data e con le modalità stabilite dall'Ateneo.

4. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere della Consulta dei Coordinatori dei Corsi di dottorato di ricerca e del Senato Accademico, approva la richiesta di istituzione; l'Ateneo inoltra al Ministero la richiesta di accreditamento del nuovo Corso entro la scadenza indicata dallo stesso. L'accREDITamento ha durata quinquennale.
5. Se il Corso di Dottorato prevede più Curricula, in ciascun curriculum dovranno essere presenti almeno sei membri del Collegio dei docenti.
6. In seguito all'accREDITamento da parte del Ministero, il Corso di dottorato di ricerca è istituito con Decreto del Rettore.
7. I Corsi di dottorato di ricerca già accREDITati sono rinnovati con Decreto del Rettore a seguito di approvazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico, fatta salva la verifica annuale della permanenza dei requisiti di cui all'art. 4 del D.M. 226/2021 da parte dell'ANVUR, anche sulla base della relazione del Nucleo di Valutazione di Ateneo.
8. I vincitori delle selezioni per l'ammissione ai Corsi di dottorato di ricerca potranno immatricolarsi solo a seguito dell'esito positivo della verifica della permanenza dei suddetti requisiti.

Art. 4 - Risorse finanziarie

I Corsi di dottorato di ricerca dispongono di:

- a) adeguate risorse di strutture e di servizi messe a disposizione dai Dipartimenti e dai Centri di Ateneo proponenti all'atto dell'istituzione;
- b) eventuali borse di studio a carico del Bilancio Universitario;
- c) eventuali borse finanziate da enti pubblici e privati;
- d) eventuali borse finanziate dai Dipartimenti o dai Centri di Ateneo con fondi propri;
- e) eventuali contratti di apprendistato;
- f) eventuali altre forme di finanziamento di importo almeno equivalente alla borsa e di durata almeno pari alla durata del corso di dottorato.

Art. 5 - Scuole di dottorato di ricerca

1. Più Corsi di dottorato di ricerca possono costituire una Scuola di dottorato di ricerca ai sensi dell'art. 6, comma 7, del D.M. 226/2021.
2. Le Scuole di dottorato di ricerca hanno compiti di coordinamento dei Corsi e di gestione delle attività comuni.

Art. 6 – Dottorato in forma associata

1. L'Università può stipulare convenzioni e/o istituire consorzi, in tempo utile per garantire la presentazione della richiesta di accREDITamento ministeriale, con i seguenti soggetti:
 - a) altre Università italiane o università estere, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
 - b) enti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e dotati di strutture e attrezzature scientifiche idonee;
 - c) istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica accREDITate, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
 - d) imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo;
 - e) pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione.
2. Qualora l'Ateneo istituisca il Corso di Dottorato in forma associata, i rapporti tra i soggetti partecipanti sono definiti mediante apposito accordo, nel rispetto della normativa vigente.
3. Ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 81 del 15 giugno 2015 e della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni e integrazioni, è possibile svolgere un percorso di alta formazione in esercizio di apprendistato per l'acquisizione del titolo di Dottore di Ricerca ed essere contemporaneamente assunti, con contratto di apprendistato, da un'impresa e da enti esterni. Coloro che risultano selezionati sono ammessi al Dottorato come sovranumerari e assunti presso l'azienda con contratto di apprendistato di durata equivalente a quella del percorso formativo.
4. Ai sensi dell'art. 10 del D.M. 226/2021, l'Università può attivare Corsi di dottorato industriale, con imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo. I bandi per l'ammissione ai corsi di dottorato industriale possono:

- indicare specifici requisiti per lo svolgimento delle attività di ricerca, quali l'interdisciplinarietà, l'adesione a reti internazionali e l'intersectorialità, con particolare riferimento al settore delle imprese;
 - destinare una quota dei posti disponibili ai dipendenti delle imprese o degli enti convenzionati impegnati in attività di elevata qualificazione, ammessi al dottorato a seguito del superamento della relativa selezione.
6. L'Ateneo favorisce l'attivazione dei dottorati di interesse nazionale che dovranno rispettare i requisiti specificati dall'art. 11 del DM 226/2021.

TITOLO III **Organi del corso**

Art. 7 - Organi del Corso

Sono organi di ciascun Corso di dottorato di ricerca:

- a) il Coordinatore;
- b) il Collegio dei docenti;
- c) il Consiglio direttivo, se istituito.

Art. 8 - Il Coordinatore del Corso di dottorato di ricerca

1. Il Collegio dei docenti elegge tra i suoi componenti un Coordinatore che deve essere un professore di prima fascia a tempo pieno o, in caso di motivata indisponibilità, un professore di seconda fascia a tempo pieno, avente i requisiti previsti dal D.M. 226/2021. La funzione di coordinatore può essere esercitata in un solo Collegio a livello nazionale. Il Coordinatore deve appartenere ai ruoli dell'Università di Padova ovvero, nel caso di Corsi di dottorato interateneo, ad una delle università convenzionate.

2. L'elezione è indetta con congruo preavviso dal Decano del Collegio docenti medesimo individuato tra i membri dell'Università di Padova. La votazione avviene a scrutinio segreto. Per la validità delle votazioni è necessaria la partecipazione della maggioranza assoluta degli aventi diritto in prima votazione; di almeno un terzo in seconda votazione. In caso di mancata elezione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione; in caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello con minore anzianità anagrafica. È proclamato eletto il candidato che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti.

Il Coordinatore è nominato con Decreto del Rettore. Il mandato ha la durata di un triennio dalla data di nomina, con possibilità di rielezione per non più di un mandato ulteriore consecutivo. In caso di cessazione anticipata del mandato per qualunque causa, si procede entro due mesi a nuove elezioni. Nel periodo intercorrente tra la cessazione del mandato e la proclamazione del Coordinatore da parte del Rettore, le relative funzioni sono esercitate dal Vicecoordinatore, di cui all'art. 9, comma 2.

Alla scadenza del triennio di mandato il Coordinatore rimane in carica sino alla data di nomina del nuovo Coordinatore che dovrà di norma avere luogo entro due mesi.

3. Con la nomina, il Coordinatore assume la gestione delle attività inerenti i cicli di dottorato già attivi e non ancora conclusi dello stesso corso.

4. Le cariche di Coordinatore di Corso di dottorato di ricerca e di Vicecoordinatore sono incompatibili con la carica di Rettore, Direttore di Dipartimento o Centro, Coordinatore di Area scientifica, Presidente di Scuola di Ateneo, e, per ciascuna carica, le relative funzioni vicarie.

Art. 9 - Compiti del Coordinatore

1. Il Coordinatore rappresenta il Corso di dottorato di ricerca, è responsabile delle attività del Corso stesso e convoca e presiede il Collegio dei docenti.

2. Il Coordinatore nomina tra i docenti afferenti al Collegio dei docenti un Vicecoordinatore che lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di assenza o di impedimento.

Art. 10 - Il Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti è composto da almeno dodici membri appartenenti ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del Corso, tenendo conto ove possibile dell'equilibrio di genere. Il Collegio è costituito per almeno la metà da professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia, e per la restante parte da ricercatori a tempo indeterminato o RTDb di Università o enti pubblici di ricerca, ovvero, nel caso di dottorati in forma

associata con enti pubblici di ricerca, anche da ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, ferma restando la quota minima dei professori. I ricercatori appartenenti al Collegio di dottorato devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia e i professori di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti per l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza. Possono far parte del Collegio di dottorato, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del medesimo, esperti, pur non appartenenti a Università o enti pubblici di ricerca, in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del corso di dottorato. I componenti dei collegi appartenenti a Università o enti di ricerca esteri devono essere in possesso almeno dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia.

I componenti del Collegio dei docenti possono partecipare solo ad un Collegio a livello nazionale. È possibile partecipare a un ulteriore Collegio unicamente ove questo si riferisca a un corso di dottorato organizzato in forma associata, ai sensi del D.M. 226/21 art. 3, comma 2, a corsi di dottorato industriale di cui all'art. 10 e i corsi di dottorato di interesse nazionale di cui all'art. 11.

La partecipazione dei professori e ricercatori delle Università e degli enti pubblici di ricerca al Collegio dei docenti di un dottorato attivato da un soggetto diverso da quello di appartenenza è subordinata al nulla osta della struttura di appartenenza.

2. Partecipa alle riunioni del Collegio e con diritto di voto, limitatamente alle questioni riguardanti problemi didattici e organizzativi, una rappresentanza eletta annualmente dei dottorandi pari al 15%, con arrotondamento all'unità superiore, del numero complessivo dei componenti dell'Organo.

3. In caso di nuova istituzione il Collegio è proposto come da iter procedurale per la Richiesta di Nuova Istituzione Corso di Dottorato di ricerca.

4. In fase di rinnovo è il Collegio dei Docenti a deliberare a maggioranza assoluta degli aventi diritto sulle eventuali modifiche o integrazioni della composizione dello stesso che si rendano necessarie. Ad ogni nuovo accreditamento sarà necessario ottenere l'approvazione da parte del Dipartimento o Centro sede amministrativa. Le variazioni nella composizione del Collegio dei docenti dovranno rispettare i requisiti previsti all'art. 5 del D.M. 226/2021.

5. Dall'inizio dell'anno accademico, il Collegio dei docenti prende in carico i cicli già attivi e non ancora conclusi dello stesso corso.

Art. 11 - Compiti del Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti ha il compito di programmare le attività didattiche e di ricerca del Corso.

2. Sono inoltre compiti del Collegio:

- a) assegnare a ciascun dottorando il progetto formativo e individuare un Supervisore e uno o più co-supervisori; l'individuazione del Supervisore dovrà avvenire entro 4 mesi dall'inizio dei corsi mentre il co-supervisore potrà essere individuato entro massimo 16 mesi dall'inizio dei corsi;
- b) deliberare le modalità di svolgimento delle prove di ammissione;
- c) nel caso in cui siano presenti diversi curricula, decidere di redigere graduatorie finali distinte per ciascuno di esso e in tal caso ripartire le borse di studio tra i diversi curricula;
- d) con motivata delibera, acquisito il parere del Supervisore del dottorando, proporre al Rettore l'esclusione del dottorando dal Corso nei casi previsti all'art. 24;
- e) deliberare, su richiesta dell'interessato, l'eventuale accoglimento della domanda di riduzione della durata del Corso per gli specializzandi a seguito di valutazione dell'attività di ricerca già svolta dall'interessato e attestata dal Consiglio della Scuola di Specializzazione;
- f) stabilire termini e modalità di verifica delle attività svolte e dei risultati prodotti dai dottorandi e trasmettere all'Ufficio competente i verbali di ammissione dei dottorandi all'anno successivo entro 15 giorni prima della conclusione dell'anno accademico;
- g) deliberare i nominativi di due valutatori per ciascuna tesi di dottorato e formulare il giudizio sull'attività di ricerca svolta entro la fine dell'ultimo anno di Corso;
- h) proporre al Rettore i nominativi dei componenti delle Commissioni Giudicatrici per l'ammissione ai Corsi e per l'esame finale per il conseguimento del titolo;

- i) autorizzare, su richiesta del dottorando e previo parere favorevole del Supervisore, qualsiasi attività del dottorando diversa da quelle di formazione e ricerca del dottorato (es. attività lavorativa, attività didattica, attività assistenziale);
- j) autorizzare, su richiesta del dottorando e sentito il Supervisore, la permanenza fuori sede del dottorando per periodi superiori a sei mesi cumulativi;
- k) approvare le richieste di attivazione di programmi di cotutela in ingresso e in uscita;
- l) per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, concedere, su richiesta del dottorando, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari;
- m) dare un parere relativamente alla richiesta di una proroga della durata del corso di dottorato per un periodo fino a dodici mesi per motivate ed eccezionali esigenze scientifiche assicurando in tal caso, qualora disponibile, la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del Supervisore o del Dipartimento/Centro sede amministrativa del Corso di Dottorato; su tale richiesta si esprimerà la Giunta;
- n) autorizzare la sospensione dal Corso per gravi motivi debitamente documentati, per una durata massima di sei mesi e tenuto conto che i periodi di proroga di cui alle lettere l, m e n non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge;
- o) produrre una relazione annuale sull'andamento del Corso di dottorato al Dipartimento o Centro sede amministrativa.

3. Le riunioni del Collegio dei docenti sono valide con la presenza, anche in modalità telematica, della maggioranza assoluta dei componenti, dedotti gli assenti giustificati. Le delibere sono assunte a maggioranza dei votanti. In caso di parità nel numero di voti, prevale il voto del Coordinatore. Delle delibere deve essere redatto verbale da trasmettere, debitamente sottoscritto, agli Uffici competenti entro trenta giorni lavorativi dalla data della riunione del Collegio.

4. Per garantire un migliore coordinamento delle attività formative e una più efficiente organizzazione delle attività, il Collegio dei docenti, sulla base delle specifiche esigenze del Corso, può istituire al suo interno commissioni o individuare figure con specifici e ben individuati compiti.

Art. 12 - Il Consiglio direttivo

1. Il Collegio può costituire un Consiglio Direttivo composto da almeno cinque membri facenti parte del Collegio dei docenti, tra cui il Coordinatore, il Vice-coordinatore, un rappresentante per ciascun curriculum, un rappresentante per ciascun Dipartimento o Centro proponente. Il numero di ulteriori membri può essere aumentato fino a raggiungere una composizione complessiva di massimo il 20% del numero totale dei membri del Collegio.

La composizione dei Consigli Direttivi dei dottorati istituiti in forma associata è regolata dal relativo accordo.

2. Se istituito, al Consiglio Direttivo sono delegati tutti i compiti di cui alle lettere da f) a k) del comma 2 dell'art. 11 del presente regolamento.

3. Le sedute del Consiglio Direttivo potranno avere luogo anche in via telematica.

4. I Rappresentanti dei dottorandi nel Collegio dei docenti nominano al loro interno due Rappresentanti che parteciperanno alle riunioni del Consiglio Direttivo limitatamente alle questioni riguardanti problemi didattici e organizzativi del dottorato.

Art. 13 - Il Supervisore

1. A ciascun/a dottorando/a il Collegio dei Docenti assegna un tema di ricerca ed un Supervisore e uno o più co-supervisori, sotto la cui supervisione si sviluppa il progetto formativo e di ricerca. Almeno uno tra Supervisore e co-supervisori deve avere provenienza accademica ed essere in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del collegio docenti medesimo. Per specifiche esigenze di formazione e ricerca, il Collegio dei docenti può individuare sia un Supervisore che un cosupervisore esterni al Collegio e in tal caso affiancargli un referente membro del Collegio.

2. Il Supervisore ha i seguenti compiti:

- informa il collegio docenti dei progressi del dottorando con cadenza annuale esprimendo il parere sul passaggio del dottorando all'anno successivo del Corso e sull'ammissione alla valutazione della tesi ai fini del conseguimento del titolo;

- segnala immediatamente le situazioni critiche al Coordinatore che, se necessario, ne darà notizia al Collegio dei Docenti;
 - monitora la disponibilità dei fondi e attrezzature sufficienti alla realizzazione del progetto di ricerca proposto al dottorando.
3. La sostituzione del Supervisore o dei co-supervisor deve essere adeguatamente valutata e approvata dal Collegio dei Docenti.

TITOLO IV **Internazionalizzazione**

Art. 14 - Internazionalizzazione del Dottorato

1. L'Ateneo favorisce l'internazionalizzazione attraverso la cooperazione internazionale, la partecipazione a programmi internazionali e europei, promuove e sostiene la mobilità internazionale; promuove la partecipazione dei dottorandi e delle dottorande a progetti internazionali di formazione e di ricerca, anche col rilascio di titoli doppi o congiunti, sulla base di specifici accordi.
2. Il bando di concorso per l'ammissione ai corsi di Dottorato di ricerca può prevedere una quota di posti riservati a laureati/e in università estere.
3. Sono ammessi in sovrannumero, previo consenso del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca, che verifica la congruità del tema di ricerca con le tematiche scientifiche-disciplinari del Corso e valuta l'idoneità ai fini dell'ammissione dei titolari di finanziamenti di formazione alla ricerca nell'ambito di progetti che promuovono la mobilità internazionale.
4. Sono inoltre ammessi previa valutazione di apposita commissione i borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale, secondo le modalità fissate dagli Organi Accademici.

Art. 15 - Cotutele

1. Al fine di promuovere e agevolare la cooperazione internazionale nell'ambito del Dottorato, l'Ateneo stipula con altre università e istituzioni estere convenzioni che definiscono lo svolgimento di tesi in co-tutela.
2. L'accordo di co-tutela di dottorato richiede lo svolgimento di un periodo di ricerca alternato presso l'Università di Padova e l'università partner per l'elaborazione della tesi, redatta sotto la supervisione di due Supervisor di tesi, uno per ciascuna università, ed il conseguimento del titolo di Dottorato presso entrambe le istituzioni coinvolte.
3. Le modalità di attivazione, di svolgimento delle attività formative e di ricerca ed i requisiti per il rilascio del titolo sono disciplinati da apposita convenzione a firma del Rettore e sono dettagliate nelle Linee Guida di Ateneo.

TITOLO V **Accesso e ammissione ai Corsi di Dottorato**

Art. 16 - Durata dei Corsi e requisiti di accesso

1. I Corsi di dottorato di ricerca hanno durata non inferiore ai tre anni, salvo quanto previsto all'art. 7 del D.M. 226/2021.
2. L'ammissione ai Corsi di dottorato di ricerca avviene sulla base di una selezione pubblica.
3. Possono accedere al dottorato di ricerca, senza limiti di cittadinanza, coloro che siano in possesso di laurea specialistica/magistrale, di laurea vecchio ordinamento o di analogo titolo accademico, conseguito anche all'estero e dichiarato equipollente o riconosciuto equivalente ai suddetti titoli accademici italiani, ai soli fini dell'ammissione alla selezione. L'idoneità del titolo straniero viene accertata dalla Commissione di concorso per l'accesso al dottorato, nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e/o nel Paese dove è stato rilasciato il titolo e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento dei titoli per il proseguimento degli studi. Il titolo di studio accademico richiesto per l'accesso deve dare accesso al dottorato nel Paese in cui è stato conseguito. In ogni caso i candidati dovranno conseguire il titolo entro la data stabilita nell'avviso di selezione per l'ammissione.

4. I candidati in possesso di titolo estero, che non producano la documentazione richiesta al momento dell'immatricolazione, sono immatricolati con riserva e saranno esclusi dal corso di dottorato, con l'obbligo di restituire le rate di borse di studio indebitamente percepite, qualora:

- a) non consegnino la documentazione richiesta entro sei mesi dall'inizio del corso, salvo motivati casi;
- b) a seguito di verifica il titolo prodotto non soddisfi i requisiti di accesso di cui al comma 3.

Art. 17 - Avviso di selezione per l'ammissione al dottorato di ricerca

L'avviso di selezione, redatto in italiano e in inglese, viene emanato con Decreto del Rettore nel rispetto di quanto previsto all'art. 8 del D.M. 226/2021. Deve avere la più ampia diffusione e deve comunque essere pubblicato sul sito di Ateneo, sul sito europeo Euraxess e sul sito del Ministero.

Art. 18 - Requisiti e domanda di ammissione

1. I candidati devono presentare domanda di ammissione alla selezione di dottorato secondo le modalità e nei termini stabiliti dall'avviso di selezione. Qualora siano previste per l'ammissione a un Corso di dottorato di ricerca graduatorie distinte per curriculum il candidato può presentare domanda di partecipazione per un solo curriculum.

2. L'ammissione al Corso avviene mediante valutazione comparativa di merito effettuata da una Commissione, proposta dal Collegio dei docenti e nominata con Decreto del Rettore e composta da tre membri effettivi e altrettanti supplenti scelti tra professori e ricercatori universitari del settore o dei settori concorsuali ovvero scientifico disciplinari oggetto del Corso, anche di altri Atenei italiani e stranieri. In caso di Corsi articolati in curricula, la Commissione potrà essere integrata da massimo due ulteriori docenti esperti (e relativi supplenti) per ciascun curriculum. Alla Commissione possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private che svolgono anche attività di ricerca.

Per le borse a tema vincolato, la Commissione è autorizzata ad avvalersi anche del supporto di esperti, senza diritto di voto, per un parere tecnico.

3. Le procedure di ammissione saranno definite dal Collegio dei docenti, che comunque fissa per l'esame di ammissione una delle seguenti modalità:

- a) Titoli e prova orale
- b) Titoli, prova scritta, prova orale

Il Collegio può prevedere eventuali prove differenziate o integrative per l'assegnazione delle forme di finanziamento diverse dalle borse o per borse finalizzate a particolari progetti di ricerca o curricula.

4. L'accertamento dell'attitudine del candidato alla ricerca scientifica si svolgerà secondo le modalità e nelle date e sedi indicate nelle schede specifiche di ciascun Corso di dottorato.

La Commissione potrà avvalersi per le prove di strumenti informatici nei casi e secondo le modalità previste nell'avviso di selezione.

5. Le prove d'esame potranno essere sostenute in una delle lingue straniere indicate nell'avviso di selezione.

6. Nel caso in cui l'avviso di selezione preveda una riserva di posti per laureati in università estere, le modalità e i criteri di ammissione potranno essere differenziati, ferma restando la necessità di redigere graduatorie distinte.

7. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, le modalità di ammissione sono definite nella convenzione stessa.

Art. 19 - Graduatorie

1. A conclusione delle procedure di selezione, ciascuna Commissione, sulla base della valutazione comparativa di merito effettuata, redige una graduatoria per l'ammissione al Corso di dottorato di ricerca. Nel caso che l'ammissione preveda graduatorie distinte per curriculum, la Commissione deve redigere graduatorie finali per ciascuno di essi. La Commissione redige inoltre eventuali graduatorie specifiche per l'ammissione di studenti laureati in università estere, nel caso di posti riservati. Nel caso di posti con borse di studio o di finanziamenti a tema vincolato, nel corso delle selezioni, verrà presa in considerazione anche l'idoneità del candidato allo svolgimento delle suddette ricerche. Le graduatorie sono rese pubbliche per via telematica.

2. Le Commissioni formulano le graduatorie generali provvisorie di merito sulla base delle votazioni conseguite nelle singole prove d'esame.

3. Il Rettore provvede con proprio decreto all'approvazione degli atti della selezione, approva le graduatorie generali di merito per l'ammissione al dottorato e fissa i termini per la presentazione della domanda di iscrizione.
4. Gli atti della selezione sono pubblici; agli stessi è consentito l'accesso nei modi stabiliti dalla legge 241/1990. Il Rettore può rinviare l'accesso agli atti al momento della conclusione della selezione.

Art. 20 - Domanda di iscrizione

1. I candidati risultati vincitori dovranno presentare la domanda di iscrizione al Corso nei termini e secondo le modalità stabilite nel Decreto rettorale di approvazione delle graduatorie.
2. I posti e le borse saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria generale di merito e secondo quanto stabilito dall'avviso di selezione.
3. I posti e le borse di studio riservati, di cui all'art. 18 comma sesto, ma non assegnati al termine delle iscrizioni, ove questo sia possibile sulla base della tipologia e delle regole del finanziamento, potranno essere assegnati ai candidati idonei nella graduatoria generale di ammissione al Corso.
5. I posti che eventualmente si rendano vacanti entro un mese dall'inizio del primo anno di corso a causa di rinuncia al Corso sono assegnati a coloro che ricoprono posizione utile nella graduatoria di merito.
4. Qualora la Commissione abbia redatto una graduatoria per ciascun curriculum, i candidati sono ammessi a ciascun curriculum fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per quel curriculum. Qualora ad un curriculum sia ammesso un numero di candidati inferiore al numero di posti con borse messi a bando o rimanessero posti/borse vacanti al termine delle iscrizioni, i restanti posti/borse possono essere assegnati a candidati che concorrono su altri curricula secondo le modalità definite dall'avviso di selezione. Le stesse modalità sono applicate nei casi di cui al comma terzo.

TITOLO VI

Carriera, Diritti e Doveri dei Dottorandi

Art. 21 - Contributi e borse di studio

1. Con Decreto del Rettore, previa delibera dei competenti Organi accademici, saranno indicati annualmente:
 - a) l'ammontare dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, anche tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente sul diritto allo studio;
 - b) il numero delle borse di studio di ateneo assegnate al Corso, nonché il loro ammontare e le modalità di erogazione.
2. Il numero delle borse di studio da bandire per ciascun Corso potrà essere aumentato a seguito di finanziamenti esterni.
3. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del dottorando.
4. La borsa di studio decorre dall'inizio del Corso o, in caso di inizio differito della frequenza, dall'effettivo inizio della frequenza. Il relativo pagamento viene effettuato in rate mensili posticipate. Per periodi di permanenza all'estero non inferiori a 15 giorni l'importo della borsa è aumentato nella misura del 50%. Tale aumento non potrà essere erogato per più di 12 mesi; nel caso di cotutela o corsi di dottorato in forma associata con istituzioni straniere, tale aumento non potrà essere erogato per più di 18 mesi.
5. Chi ha già usufruito di una borsa di studio per il dottorato in Italia non può chiedere di fruirne una seconda volta.
6. Le borse di studio hanno durata complessiva di almeno tre anni e sono rinnovate, annualmente, previa verifica dell'attività svolta da parte del Collegio dei docenti e ammissione del dottorando al successivo anno di Corso.
7. Limitatamente alle borse di ateneo, se la borsa di studio non è rinnovata, ovvero se il dottorando vi rinuncia, l'importo della borsa non utilizzato è reinvestito dall'Ateneo per il finanziamento di dottorati di ricerca.
8. Ai sensi dell'art. 9, comma 4, del D.M. 226/2021 a ciascun dottorando è assicurato un budget per attività di ricerca in Italia e all'estero di importo non inferiore al 10% della borsa.
Tale budget non è previsto per i borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità in relazione a quanto previsto dalla specifica regolamentazione.

Art. 22 - Diritti e obblighi dei dottorandi

1. La qualifica di dottorando si ottiene con l'iscrizione a un corso di dottorato, decorre dalla data di inizio del corso e perdura fino al conseguimento del titolo o all'esclusione o decadenza dal corso o alla rinuncia allo stesso. Dal termine della durata legale del corso non valgono le incompatibilità previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente.
2. L'ammissione al dottorato di ricerca comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, secondo le modalità indicate dal Collegio dei docenti salvo quanto previsto dagli art. 10, comma 2, lett. b e 12, comma 4, del D.M. 226/2021.
3. I dottorandi svolgeranno, nell'ambito del proprio piano formativo, attività volte all'accertamento sia dei risultati delle ricerche effettuate sia delle loro capacità espositive secondo le modalità stabilite dal Collegio dei docenti.
4. Per ciascun dottorando è ordinariamente previsto lo svolgimento di attività di ricerca e formazione, coerenti con il progetto di dottorato, presso Istituzioni di elevata qualificazione all'estero.
5. Entro la data stabilita dal Collegio dei docenti il dottorando è tenuto a presentare una relazione scritta riguardante l'attività di ricerca svolta e i risultati conseguiti, nonché le eventuali partecipazioni a seminari e congressi e ad altre iniziative scientifiche, unitamente alle eventuali pubblicazioni prodotte. La valutazione positiva da parte del Collegio dei docenti comporta il passaggio del dottorando all'anno successivo.
6. I dottorandi possono trascorrere fuori dalla sede amministrativa del dottorato o dalle sedi facenti parte del consorzio o convenzionate un periodo che non potrà di norma superare la metà della durata effettiva del Corso. La permanenza fuori sede è autorizzata dal Coordinatore per periodi uguali o cumulativamente pari a sei mesi, dal Collegio dei docenti per periodi superiori.
7. I dottorandi possono svolgere, previa autorizzazione del Collegio dei docenti, attività di tutorato, anche retribuita, degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale e, nel limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico entro i limiti massimi previsti dal D.M. 226/2021, attività didattica integrativa secondo le modalità stabilite dagli organi accademici dell'Ateneo.
8. Previa autorizzazione del Collegio dei docenti, il dottorando può svolgere attività retribuita che consenta di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato, previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato.
9. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il dottorando potrà richiedere al collegio dei docenti una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari per l'Ateneo. Il Dottorando potrà inoltre richiedere una proroga per un periodo fino a dodici mesi per motivate ed eccezionali esigenze scientifiche con la corrispondente estensione della durata della borsa di studio, qualora disponibile, con fondi a carico del Supervisore o del Dipartimento/Centro sede amministrativa del Corso di Dottorato; su tale richiesta si esprimerà la Giunta.
10. A seguito dell'iscrizione, ciascun dottorando dovrà attivare la casella di posta elettronica dell'Ateneo attraverso la quale riceverà le comunicazioni istituzionali. I provvedimenti amministrativi riguardanti il dottorando sono comunicati al proprio domicilio digitale speciale espressamente eletto.
11. È obbligo del dottorando accedere al catalogo delle pubblicazioni di ateneo e inserire i dati relativi alla propria produzione scientifica, se presente.
12. Alla conclusione del corso di dottorato, vige l'obbligo per i dottorandi di effettuare la compilazione on line del questionario di valutazione del corso di dottorato frequentato.
13. L'iscrizione agli anni successivi a quello di immatricolazione si perfeziona con il pagamento delle tasse e dei contributi. Il pagamento equivale a domanda di iscrizione e deve avvenire entro il termine fissato dai competenti organi di Ateneo.
14. Il dottorando è tenuto a conoscere il presente Regolamento, il Codice di integrità della ricerca e gli altri Regolamenti pubblicati sul sito web di Ateneo.
15. Si rinvia a tutte le normative anche interne all'Ateneo che fanno riferimento ai dottorandi e, in particolare, in materia disciplinare, alle disposizioni contenute nel Regolamento delle carriere degli Studenti agli articoli 28, 29 e 30. La Commissione preposta, prevista dall'articolo 29 comma 2 del richiamato Regolamento, per i procedimenti disciplinari a carico di studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca attivati dall'Ateneo, nel caso reputi necessario un parere tecnico, può sentire il Coordinatore della Consulta dei Coordinatori dei Corsi di Dottorato.

Art. 23 – Carriera Alias

L'Università garantisce alle dottorande e ai dottorandi in transizione di genere di poter vivere in un ambiente di studio sereno, attento alla tutela della privacy e della dignità dell'individuo, in cui i rapporti interpersonali siano improntati alla correttezza, al reciproco rispetto delle libertà e dell'inviolabilità della persona.

Per l'attivazione della carriera alias si rimanda alle modalità indicate nelle linee guida di Ateneo.

Art. 24 - Cause di esclusione e decadenza

1. Con motivata delibera il Collegio dei docenti, acquisito il parere del supervisore e sentito il dottorando, può proporre anche in corso d'anno al Rettore l'esclusione del dottorando dal Corso nei seguenti casi:

- a) prestazioni di lavoro non autorizzate;
- b) prolungate assenze ingiustificate;
- c) valutazione insufficiente da parte del Collegio dei docenti.

2. Il dottorando viene dichiarato decaduto con conseguente chiusura d'ufficio della carriera nei seguenti casi:

- a) mancata presentazione della relazione di cui all'art. 22 co. 4 e art. 31 co. 4 entro i termini e nei modi stabiliti dal Collegio Docenti disposti con propria comunicazione entro 6 mesi dall'inizio del nuovo anno di corso;
- b) mancata presentazione della domanda di esame finale corredata di tesi in formato digitale e relazione finale sull'attività svolta nel triennio/quadriennio nei termini e modi previsti dall'Ufficio competente e pubblicati sul sito di Ateneo, fatti salvi documentati motivi;
- c) mancata discussione dell'esame finale entro il termine dell'ultima sessione utile.

Art. 25 - Sospensione dal Corso

1. È prevista la sospensione del corso:

- a) per servizio civile;
- b) documentata malattia
- c) altri motivi debitamente documentati.

La durata massima di ogni sospensione di cui alla lettera c) del presente comma è di sei mesi e dovrà essere autorizzate dal Collegio Docenti. In ogni caso, i periodi di proroga e sospensione non possono complessivamente eccedere la durata di 18 mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla Legge.

2. Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007. Ferma restando l'applicazione delle norme a tutela della genitorialità di cui al D.M. 247/2007, i dottorandi in congedo mantengono il diritto alla borsa di studio. Al termine del periodo di sospensione, la borsa di studio è erogata alla ripresa della frequenza del corso sino a concorrenza della durata complessiva della borsa di studio medesima.

3. Nel caso di maternità, la frequenza alle attività del dottorato è sospesa obbligatoriamente a partire dai due mesi precedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi. Se autorizzata dal medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale e dal medico competente, la sospensione può decorrere dal mese precedente la data presunta del parto e per i successivi quattro mesi, oppure per i cinque mesi successivi al parto.

4. Alla fine del periodo di astensione obbligatoria le dottorande possono richiedere un ulteriore periodo di sospensione fino ad un massimo di sei mesi. La facoltà di usufruire di tale sospensione è concessa anche al padre dottorando, in alternativa alla madre.

5. Al termine del periodo di sospensione il dottorando riprenderà il corso e inoltrerà al competente Ufficio una dichiarazione di rientro a firma del Coordinatore. Le sospensioni fino a trenta giorni potranno essere recuperate in itinere. Per periodi di sospensione superiori ai trenta giorni, tutto il periodo sospeso sarà recuperato col differimento della durata del Corso pari al periodo di sospensione.

6. L'ammissione all'anno di corso successivo o alla valutazione della tesi da parte dei valutatori, se il dottorando è iscritto all'ultimo anno, non sarà possibile fino a quando non sarà stato interamente recuperato il periodo di sospensione.

7. In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni non sarà erogata la borsa di studio.

La stessa verrà erogata nel periodo di recupero della sospensione.

Art. 26 - Dottorato e Scuole di specializzazione mediche

1. Gli iscritti a Scuole di specializzazione mediche universitarie, se vincitori della procedura selettiva di un dottorato di ricerca, potranno iscriversi al Corso di dottorato nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) compatibilità, anche in considerazione della distanza tra le sedi, delle attività e dell'impegno previsti dalla scuola di specializzazione e dal corso di dottorato, attestata dal consiglio della scuola di specializzazione medica e dal Collegio di dottorato;

b) incompatibilità tra la borsa di dottorato e gli emolumenti, comunque denominati, percepiti in relazione alle attività della scuola di specializzazione.

2. Nei casi di frequenza congiunta di cui al presente articolo, la domanda di riduzione delle attività dottorali è accolta dal Collegio dei docenti del corso di dottorato, previa valutazione positiva della coerenza delle attività di ricerca, già svolte nel corso di specializzazione medica, con il progetto dottorale. Ai fini dell'accoglimento della domanda di cui al presente comma, è richiesto, altresì, il giudizio di compatibilità, espresso dal consiglio della scuola di specializzazione, del progetto dottorale con le finalità didattiche della scuola di specializzazione medesima. Nel caso di accoglimento della domanda di cui al presente comma, il corso di dottorato ha durata comunque non inferiore a due anni.

Art. 27 - Rinuncia

1. Un dottorando può, in qualunque momento, rinunciare alla prosecuzione del Corso presentando apposita domanda irrevocabile e incondizionata.

2. Con la rinuncia alla prosecuzione del Corso cessano nei confronti dell'Università degli Studi di Padova gli obblighi contributivi inclusi quelli maturati. Con detta rinuncia lo studente non ha diritto alla restituzione delle tasse e dei contributi già versati.

Art. 28 - Proprietà intellettuale e riservatezza

La titolarità dei diritti di proprietà industriale e intellettuale derivanti dalle attività di ricerca dei/delle dottorandi/e è regolata in coerenza con il Regolamento Brevetti dell'Università degli Studi di Padova e sulla base di quanto disposto dalle convenzioni sottoscritte dall'Ateneo

Art. 29 - Trasferimenti

Non è consentito, in alcun caso, il trasferimento da o ad altra Università, italiana o straniera, degli studenti iscritti ai Corsi di Dottorato di ricerca.

Art. 30 - Visiting Ph.D

1. Ai dottorandi di altro Ateneo (italiano o straniero) che trascorrono un periodo di ricerca superiore al mese presso l'Università degli Studi di Padova, non ricompresi in specifici accordi, su richiesta di un docente dell'Ateneo sarà assegnata la qualifica di Visiting Ph.D.

2. I Visiting Ph.D. non sono iscritti ai Corsi di dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Padova e non conseguono il titolo di dottore di ricerca dell'Ateneo.

3. Ai medesimi sarà consegnato un tesserino di riconoscimento per l'accesso ai servizi generali di supporto alla ricerca forniti dall'Ateneo, tra cui l'accesso ai servizi bibliotecari, alla rete internet, alle aule informatiche.

TITOLO VII

Conseguimento del titolo

Art. 31 - Valutazione della tesi e ammissione all'esame finale

1. I risultati dell'attività di ricerca devono essere esposti in un lavoro finale di tesi che ne evidenzii l'originalità e la rilevanza scientifica.

2. La tesi può essere redatta in lingua italiana o inglese, o in altra lingua straniera previo consenso del Collegio dei docenti. La tesi è corredata da una sintesi che deve essere in inglese.

3. Sulla tesi esprimono il loro giudizio, entro 30 giorni dal ricevimento della tesi, due valutatori esterni, di cui almeno uno è un docente universitario. Possono assumere la funzione di valutatori:

- docenti esterni all'Ateneo e agli Atenei convenzionati, che concorrono al rilascio del titolo di Dottorato;

- esperti di elevata qualificazione appartenenti ad enti di ricerca pubblici o privati non convenzionati con il dottorato;

- esperti di elevata qualificazione appartenenti ad enti di ricerca pubblici o privati convenzionati con il dottorato, limitatamente alle sedi non oggetto della convenzione.

Tutti i valutatori non devono essere membri del Collegio docenti del corso di dottorato.

4. Il Collegio docenti, entro 15 giorni prima della conclusione del percorso dottorale, valuta l'attività complessiva svolta nel percorso dottorale e riassume nella relazione del dottorando esprimendo il proprio giudizio ai fini dell'ammissione alla valutazione della tesi da parte dei valutatori.

5. Ai valutatori verranno resi disponibili in formato digitale tramite apposita piattaforma informatica:

a) la tesi;

b) il giudizio del Collegio dei docenti;

c) una relazione del dottorando stesso sulle attività svolte durante il dottorato e sulle eventuali pubblicazioni.

6. Al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art. 8 del D.M. 226/2021, il competente Ufficio di Ateneo coordina una procedura atta a raccogliere i corrispondenti giudizi dei due valutatori esterni che possono proporre l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore ai sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Lo stesso Ufficio provvede ad attivare la successiva valutazione di una commissione di esame finale salvaguardando la possibilità del dottorando di poter riformulare la tesi di dottorato in caso di rinvio richiesto dai valutatori.

7. L'esame finale consiste nella discussione della tesi di dottorato dinanzi alla Commissione di cui all'art. 33.

8. L'eventuale rinvio da parte dei valutatori o la proroga di cui all'art. 22 comma 8 del presente regolamento, non danno titolo alla fruizione della borsa di studio e non comportano alcun onere economico per l'Università degli Studi di Padova e eventuali obblighi di natura assicurativa saranno a carico dell'interessato.

Art. 32 - Commissioni

1. La nomina della Commissione giudicatrice è disposta con decreto del Rettore su proposta del Collegio dei docenti.

2. Il Collegio dei docenti, ove ne ravvisi la necessità, potrà segnalare più Commissioni in considerazione dei diversi percorsi formativi e di ricerca dei candidati. Le Commissioni di norma non potranno comunque essere più di una per curriculum attivato per il ciclo che si conclude.

3. Le dimissioni dei componenti delle Commissioni devono essere motivate.

4. La Commissione giudicatrice è tenuta a concludere le valutazioni entro la fine della sessione per la quale è stata nominata. Decorsi i termini suddetti, la Commissione che non abbia concluso i suoi lavori decade e si dovrà procedere nuovamente alla nomina della Commissione con Decreto del Rettore.

5. La Commissione giudicatrice di esame finale sarà composta da un minimo di tre a un massimo di cinque membri effettivi e altrettanti supplenti, nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere. La commissione è composta per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del corso e per non più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti partecipanti al dottorato in forma associata. In ogni caso la commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza accademica. Dalla Commissione sono esclusi i supervisori e i co-supervisori dei dottorandi nonché il referente membro del Collegio, nel caso in cui il Supervisore e il Co-supervisore siano esterni, salvo diverse previsioni contenute in specifiche convenzioni relative all'internazionalizzazione.

6. La Commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.

Art. 33 - Esame finale

1. La domanda ammissione all'esame finale deve essere presentata dal dottorando utilizzando l'apposita procedura on line entro i termini e le modalità stabilite dall'Ateneo. Al momento dell'inoltro della domanda di esame finale, i dottorandi dovranno essere in regola con il pagamento delle tasse di iscrizione per la durata del corso, pena la mancata ammissione.

2. La domanda di ammissione all'esame finale deve essere corredata:

a) da un esemplare della tesi in formato digitale per il deposito presso l'archivio dell'Ateneo che ne garantisce la conservazione e la pubblica consultabilità. Lo stesso deposito è funzionale anche ai fini di adempiere all'obbligo di deposito della tesi presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze. In caso di richiesta di revisioni

da parte dei valutatori la tesi definitiva deve essere depositata secondo i tempi e le modalità annualmente stabilite dall'Ateneo;

b) da una relazione del dottorando sulle le attività svolte e le eventuali pubblicazioni redatta in lingua italiana o inglese.

4. Al fine del deposito e dell'invio ai Commissari la tesi deve essere confermata nella procedura on line dal Supervisore, o dal Coordinatore in caso di assenza o di impedimento del Supervisore.

5. La data e il luogo d'esame verranno comunicati per via telematica ai dottorandi.

6. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta.

7. La discussione della tesi, su richiesta motivata dei commissari e/o del candidato, può avvenire in video conferenza secondo le modalità comunicate dal competente Ufficio.

8. Al dottorando che abbia superato l'esame finale verrà attribuito il titolo di dottore di ricerca e verrà in tal senso rilasciato un diploma che riporterà la dicitura del Corso e dell'eventuale curriculum frequentato. Le attività formative svolte dai dottorandi in una o più sedi sono certificate da un documento allegato al diploma finale (diploma supplement).

Art. 34 - Assenza all'esame finale

1. L'assenza viene considerata giustificata, a fronte di una idonea documentazione, nelle seguenti ipotesi:

a) malattia;

b) caso fortuito o forza maggiore.

2. In tali casi, i dottorandi interessati possono chiedere al Rettore, entro 30 giorni successivi alla data fissata per l'esame finale, di poter sostenere l'esame in altra data.

3. Nel caso in cui la sessione sia terminata e la Commissione decaduta, il Rettore, tenuto conto delle particolari circostanze che hanno precluso al dottorando la discussione della tesi di Dottorato, su proposta del Collegio dei Docenti, nomina apposita Commissione confermando la precedente composizione o modificandola.

TITOLO VIII NORME FINALI

Art. 35 - Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto rettorale e si applica a tutti i Corsi di Dottorato attivati a partire dall'anno accademico 2022/23 (38° ciclo).

2. Ai cicli precedenti a quelli indicati nel comma 1, si applica il Regolamento di Ateneo per i Corsi di Dottorato di Ricerca Rep. 1475/2020 Prot. n. 197259 del 24/04/2020, ad eccezione delle disposizioni di cui agli art. 23 e al Titolo VII del presente Regolamento applicabili a dottorande e dottorandi dei cicli attivi al momento della sua entrata in vigore. Limitatamente ai cicli precedenti a quelli indicati al comma 1, comprovate situazioni di carattere eccezionale o di forza maggiore che impediscano, per causa non imputabile al dottorando, lo svolgimento della ricerca, se adeguatamente motivate, potranno comportare un differimento del termine ultimo per la presentazione della domanda di esame finale, nella misura strettamente necessaria. In tal caso il dottorando dovrà sottoporre istanza al Rettore che deciderà in merito con proprio atto, acquisito il parere della Giunta della Consulta dei Coordinatori dei Corsi di dottorato.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applica la normativa vigente.